

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 1/2015 DEL 15 GENNAIO 2015

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DAL 16 GENNAIO 2015

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2014 può essere utilizzato a compensazione di altri tributi, già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2015 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2014), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l'ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio, dal 16 marzo 2015 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2015).

Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

In tutti i casi in cui l'utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

REVERSE CHARGE IVA ESTESO NEL 2015

Per effetto della legge di stabilità 2015, il meccanismo del reverse charge si applica ora anche:

~ alle prestazioni di **servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici**; per queste fattispecie l'inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;

~ alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

La legge di Stabilità 2015 ha infine previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, un ulteriore e nuovo meccanismo, denominato "split payment", che trasferisce a carico della Pubblica Amministrazione il versamento dell'IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti, ancorché il committente o cessionario pubblico non sia debitore d'imposta ai sensi e per gli effetti delle norme del D.P.R. n. 633/1972.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI: RIAPERTI I TERMINI

La legge di stabilità 2015 riapre i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni (art. 2, co. 2, D.L. n. 282/2002).

Potrà essere rideterminato il valore fiscale delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili posseduti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali alla data del 1° gennaio 2015. La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2015.

Nella nuova versione 2015 l'aliquota dell'imposta sostitutiva è però raddoppiata:

- ~ dal 4% all'8% per la rivalutazione di terreni;
- ~ dal 2% al 4% per le partecipazioni non qualificate;
- ~ dal 4 all'8% per le partecipazioni qualificate.

Il termine di versamento dell'imposta è fissato al 30 giugno 2015; sarà possibile effettuare il versamento in 3 rate annuali di pari importo.

VERIFICA LIMITI PER LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALE E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell'esercizio e in particolare se può ancora essere mantenuto l'eventuale regime agevolato adottato nell'esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell'esercizio precedente, il seguente limite di volume d'affari:

- ~ 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- ~ 700.000 euro per le imprese che esercitano attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell'ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall'ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l'opzione per il regime ordinario).

LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

Art. 14 DPR 600/73 e art. 1 DPR 695/1996

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

- ~ ricavi 5.164.568,99 euro
- ~ rimanenze finali 1.032.913,80 euro

L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

LE AGEVOLAZIONI PER RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA SICUREZZA ANTISISMICA DEGLI EDIFICI NEL 2015

La Legge di Stabilità 2015 conferma per tutto il 2015 le detrazioni:

- ~ del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici e per gli interventi di adeguamento antisismico, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali (ovvero su tutte le unità immobiliari che compongono il condominio),
- ~ del 50% per gli interventi di recupero edilizio e per l'acquisto di mobili.

La Legge di Stabilità 2015 prevede altresì che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015, la ritenuta d'acconto operata dalle banche al momento dell'accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate aumenti dal 4% all'8%.

Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, l'ambito applicativo della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici viene esteso ad ulteriori tipologie di interventi agevolabili, quali:

- ~ l'acquisto e la posa in opera di schermature solari, nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro;
- ~ l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione pari a 30.000 euro.

Per quanto riguarda la detrazione del 50% per il recupero delle abitazioni e l'acquisto di mobili, dal 1° gennaio 2015 viene esteso da 6 a 18 mesi il termine entro cui vendere o assegnare le abitazioni poste all'interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, ovvero da cooperative edilizie.

È confermata per tutto il 2015 anche la detrazione del 65% per la sicurezza antisismica: spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni principali e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003).

LUSSEMBURGO FUORI DALLA BLACK LIST

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2014, n. 297 il Decreto 16 dicembre 2014, che esclude il Lussemburgo dall'elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ("black list").

SALE AL 5% IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PREVIDENZIALE PER I GEOMETRI

Dal 1° gennaio 2015 aumenta dal 4% al 5% l'aliquota per il calcolo del contributo integrativo per i soggetti iscritti alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG).

L'aumento non si applica per le prestazioni professionali effettuate alle Pubbliche Amministrazioni, per le quali rimane in vigore l'aliquota del 4%.

In nuovo contributo andrà quindi indicato in tutte le parcelle professionali emesse nei confronti di committenti privati.

Per ulteriori informazioni sulle aliquote dei contributi obbligatori e per visionare l'elenco delle Pubbliche Amministrazioni a cui applicare ancora l'aliquota del 4% consultare il sito web della Cipag (www.cipag.it).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.